



Comitato Regionale
Geometri e Geometri Laureati
del Friuli Venezia Giulia

con il patrocinio di



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati



CORSO DI FORMAZIONE

LA DEONTOLOGIA E L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL GEOMETRA

VENERDI' 10 MARZO 2023

dalle ore 15 alle 18

presso

KINEMAX MONFALCONE

via Grado, 54 - Monfalcone (GO)

Relatore

Dr. Avv. Francesco Scorza - Dirigente CNG e GL

PROGRAMMA

Ore 14.30 Registrazione partecipanti

Ore 15.00 Indirizzi di saluto

Geom. Luana TUNINI – Presidente del Comitato Regionale Geometri FVG

Geom. Paolo BISCARO – Consigliere Nazionale CNGeGL

Geom. Vincenzo PAVIATO – Consigliere Nazionale Cassa Geometri

Ore 15.15 Relazione

Avv. Francesco SCORZA – Dirigente CNGeGL

- Deontologia professionale
- Ordinamento professionale

Ore 18.00 Chiusura dei lavori

CORSO GRATUITO IN PRESENZA

Per iscrizioni: [Eventi Formazione Professionale Continua - BusinessLine ISI \(isiformazione.it\)](https://www.isiformazione.it)

La partecipazione all'evento dà diritto al riconoscimento di
3 CFP in materia di Deontologia e Ordinamento.



Comitato Regionale
Geometri e Geometri Laureati
del Friuli Venezia Giulia

con il patrocinio di



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati



OBIETTIVI

Il corso è volto fondamentalmente ad illustrare l'importanza dei **doveri** dell'etica professionale cui tutti i Geometri iscritti all'Albo devono sempre improntare la propria condotta (anche al di fuori dall'esercizio della Professione).

E' da tempo ormai che, a ragione, viene sostenuta la tesi della **giuridicità delle regole deontologiche** (poiché inserite nell'ordinamento professionale), in contrapposizione con quella che invece relegava la deontologia al campo della morale, o addirittura al territorio della buona educazione.

Anche la Corte Suprema di Cassazione, a partire dagli anni 2000, ha statuito (con orientamento oggi costante) che le regole contenute nei codici deontologici sono norme giuridiche obbligatorie che integrano il diritto oggettivo, pur essendo esse sottoposte – sempre e comunque - al principio di ragionevolezza. Infatti, detta codificazione non introduce una tipizzazione o tassatività dell'illecito disciplinare, ma ha portata meramente ricognitiva e si limita a identificare le regole deontologiche vigenti in base ai ricorrenti casi (sanzionati) di loro violazione. Un indirizzo ermeneutico, questo, certamente da confermare e sostenere, perché se gli illeciti disciplinari fossero tipizzati ogni comportamento non espressamente indicato - anche se deontologicamente riprovevole - non potrebbe essere punito.

La vera fonte della deontologia professionale è quindi la **cd giurisprudenza (disciplinare) domestica**, i cui casi concreti sono stati da sempre lo spunto per la scrittura del codice deontologico, e sono tuttora il presupposto del suo rinnovamento.

Tuttavia, un altro "ideatore" - che soprattutto negli ultimi anni sta irrompendo, non senza critiche, nel campo della deontologia - è il legislatore, il quale spesso crea illeciti disciplinari utilizzando anche la fonte (normativa) primaria: è accaduto con la legge n. 773/82, che all'art. 17, commi 5 e 6, prevede(va) espressamente come fattispecie di illecito disciplinare "l'omissione, il ritardo oltre i 90 giorni e l'infedeltà della comunicazione [dei redditi professionali...alla propria Cassa di previdenza]"; con il T.U. delle spese di giustizia (DPR n. 115/02, art. 85), a proposito del divieto di percepire compensi o rimborsi; e più recentemente con la previsione dell'illecito disciplinare derivante (anche) dal mancato aggiornamento professionale (art. 3, comma 5, lettera b, del decreto legge n. 138/11, convertito con legge n. 148/11). Nondimeno, anche a quest'ultima tendenza (di elaborare *ex lege* determinate "figure d'illecito") va attribuita una portata meramente ricognitiva (e tutt'altro che esaustiva), con la conseguenza che in tutti gli altri casi di uno specifico obbligo legislativamente sancito per il professionista (e pur in difetto di una previsione e qualificazione normativa della sua inosservanza come "**infrazione disciplinare**") non può, né deve (aprioristicamente ed in astratto) escludersi la sussistenza di una responsabilità deontologica qualora la violazione dell'obbligo medesimo abbia comportato (in concreto) una **condotta deontologicamente deplorabile**, in quanto suscettibile di essere considerata **pregiudizievole per la reputazione della Categoria** di appartenenza.

CORSO GRATUITO IN PRESENZA
3 CFP - Deontologia

CORSO DI FORMAZIONE

Per iscrizioni: Eventi Formazione Professionale Continua - BusinessLine ISI (isiformazione.it)

LA DEONTOLOGIA E L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL GEOMETRA

10 MARZO 2023 dalle ore 15 alle 18

presso

KINEMAX MONFALCONE

via Grado, 54 - Monfalcone (GO)

Relatore

Dr. Avv. Francesco Scorza

Dirigente CNG e GL

ARGOMENTI

Deontologia professionale

Le regole comportamentali del Professionista aventi efficacia obbligatoria
L'illecito deontologico: atipicità ed elaborazione legislativa di specifiche "infrazioni disciplinari"

Il Codice deontologico: la declinazione dei principi di diligenza, lealtà, correttezza, trasparenza, solidarietà e probità del Professionista

L'illiceità deontologica ed altre forme di responsabilità: l'autonomia delle norme deontologiche e la loro incidenza esterna sui doveri del Professionista ex art. 1176 cod. civ.; rapporto con la responsabilità extracontrattuale e pregiudizialità penale
Sanzioni disciplinari ad altre misure restrittive
Il procedimento disciplinare: brevi cenni

Ordinamento professionale

Regolamento per la Professione
(R.D. 11 febbraio 1929, n. 274)

Collegi territoriali e Consiglio Nazionale
(D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382)

Requisiti d'iscrizione all'Albo - esame di Stato per l'accesso alla Professione - laurea professionalizzante abilitante
(legge 7 marzo 1985, n. 75; DPR 5 giugno 2001, n. 328 e s.m.i., legge 8 novembre 2021, n. 163)

Sospensione dall'esercizio della professione per mancato versamento della quota Albo (legge 3 agosto 1949, n. 536)

Riforma e "liberalizzazione" della Professione
(superamento di indebite restrizioni per l'iscrizione all'Albo - obbligo sulla formazione professionale continua - tirocinio effettivamente formativo ed adeguato al miglior esercizio della Professione - pattuizione consensuale del compenso - assicurazione professionale obbligatoria - separazione di competenze tra organi del Collegio: istituzione dei consigli di disciplina - libertà concorrenziale: dalle "specializzazioni" alla pubblicità informativa art. 3 D.L. 13 agosto 2011 n. 138)

Abolizione delle tariffe professionali e dei pareri di congruità - nuovo disciplinare d'incarico e preventivo di massima - abbreviazione del periodo di tirocinio (art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n.1; D.M. 20 luglio 2012, n.140)

Equo compenso per le prestazioni professionali
(art. 19 - quaterdecies D.L. 16 ottobre 2017, n. 148)

Sospensione dall'esercizio della professione per mancata comunicazione domicilio digitale
(D.L. 16 luglio 2020, n.76)